

Articolo 57, commi 18-21
Legge di Bilancio
(Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento)

L'articolo 57, commi 18-21, rinomina gli attuali percorsi di alternanza scuola-lavoro in "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" e, a decorrere dall'anno scolastico già in corso, ne riduce il numero di ore minimo complessivo da svolgere. In particolare, le disposizioni in commento dispongono che, a decorrere dall'a.s. 2018/2019, i nuovi percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento sono svolti per una durata complessiva minima di:

- 180 ore nel triennio terminale dei percorsi di istruzione professionale (a fronte delle attuali 400 ore dei percorsi di alternanza scuola-lavoro);
- 150 ore nel secondo biennio e nel quinto anno degli istituti tecnici (a fronte delle attuali 400 ore dei percorsi di alternanza scuola-lavoro);
- 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei percorsi liceali (a fronte delle attuali 200 ore dei percorsi di alternanza scuola-lavoro).

Al riguardo, si ricorda che i percorsi di alternanza scuola-lavoro - realizzati sulla base di convenzioni con soggetti pubblici e privati disponibili all'attivazione degli stessi - sono stati introdotti come possibilità dal D.Lgs. 77/2005. Successivamente, l'art. 1, co. 33 e ss., della L. 107/2015 ha introdotto l'obbligatorietà dei percorsi di alternanza scuola-lavoro stabilendo, in particolare, il numero minimo complessivo di ore da svolgere, differenziato per istituti tecnici e professionali, da un lato, e per percorsi liceali, dall'altro. Per approfondimenti, si veda l'apposito paragrafo nell'ambito del Tema predisposto dal Servizio Studi della Camera. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definite le linee guida per l'organizzazione dei nuovi percorsi.

Conseguentemente, si stabilisce che, a decorrere dal 2019, le risorse stanziare dall'art. 1, co. 39, della L. 107/2015 per l'organizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro – pari a € 100 mln annui dal 2016 –, sono assegnate alle istituzioni scolastiche nei limiti necessari allo svolgimento del numero minimo di ore fissato.

Al riguardo, la relazione tecnica, nel far presente che, rispetto allo stanziamento previsto dalla legge, sono disponibili € 97,05 mln annui, evidenzia che si stima una riduzione nel fabbisogno di spesa di € 56,52 mln, a decorrere dal 2019, tenuto conto che le risorse stanziare per il periodo settembre-dicembre 2018 sono già state erogate.

Circa i progetti già attivati dalle scuole nell'a.s. 2018/2019 in corso, si dispone che "si determina automaticamente, anche nei confronti di eventuali soggetti terzi coinvolti, una rimodulazione delle attività", sulla base delle risorse disponibili per le stesse scuole a seguito delle novità introdotte. Sarebbe opportuno valutare se la previsione possa interferire con l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Occorrerebbe, altresì, valutare l'opportunità di definire una disciplina transitoria che regoli i rapporti convenzionali in corso per l'a.s. 2018/2019. Si segnala, peraltro, che, ai percorsi di alternanza scuola-lavoro continuano a fare riferimento varie altre disposizioni vigenti. Oltre a quelle recate dall'art. 1, co. 33 e ss.

della L. 107/2015, in particolare, ai sensi del d.lgs. 62/2017, dall'a.s. 2018/2019: l'esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle attività di alternanza scuola-lavoro; nell'ambito del colloquio in sede di esame di Stato il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi (o, per i candidati esterni, le attività ad esse assimilabili); nel curriculum dello studente allegato al diploma sono indicate le attività di alternanza scuola-lavoro.